



Previdenza, ecco i coefficienti di trasformazione per il biennio 2019-2020

In Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro che rivede i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che usciranno dal 1° gennaio 2019.

Aggiornati i [coefficienti di trasformazione](#) dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione nel regime pubblico obbligatorio dal **1° gennaio 2019**. E' stato pubblicato ieri, infatti, in Gazzetta il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 maggio 2018 che rivede in senso più sfavorevole i coefficienti che determinano la quota contributiva della pensione per il **biennio 2019-2020**.

La revisione dei coefficienti, legati all'età alla quale si va in pensione (sono più bassi se si esce dal lavoro prima e più alti se si esce dopo), è stata prevista a fronte dell'allungamento della vita media dalla Riforma Sacconi del 2010 e dalla Legge Fornero del 2011. E coincide con lo scatto di cinque mesi della [speranza di vita](#) che, come noto, è in calendario proprio dal 1° gennaio 2019. Ipotizzando che si riceve l'assegno per più tempo, a parità di età di uscita dal lavoro, l'importo, legato ai contributi versati nella propria vita lavorativa, sarà più basso. Si tratta del *quarto scatto* al ribasso da quando è stato introdotto il [sistema contributivo](#) con la Riforma Dini del 1995 (la prima revisione è avvenuta nel 2010, poi nel 2013, nel 2016) ed avrà effetto per quei lavoratori la cui decorrenza della pensione è compresa tra il **1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020** (chi otterrà la liquidazione della pensione entro il 31 dicembre 2018 non sarà oggetto dei nuovi coefficienti). I nuovi coefficienti fanno registrare **una riduzione della pensione tra l'1% ed il 2%** rispetto ai valori registrati nel triennio 2016-2018 in corrispondenza della medesima età con riduzioni più sensibili all'aumento dell'età anagrafica.

La novità influisce sulla quota contributiva della pensione (la cd. [quota C](#)) e quindi colpisce in modo particolare i giovani, che hanno una maggiore fetta dell'assegno determinata proprio con il sistema contributivo: si ricorda infatti i lavoratori che avevano **almeno 18 anni di contributi entro il 1995**, la quota contributiva decorre solo sulle anzianità contributive accreditate dal 1° gennaio 2012 per effetto della riforma Monti-Fornero; mentre per tutti gli altri la quota contributiva decorre dal 1996 in poi. Per i primi dunque l'effetto risulta meno sensibile perchè la parte dell'assegno sino al 2011 è agganciata al [sistema retributivo](#). Coinvolti nella riduzione **anche le categorie dispensate dal prossimo adeguamento** alla [speranza di vita](#) Istat (cioè gli addetti alle [mansioni gravose](#) con almeno 30 anni di anzianità contributiva non titolari dell'[ape sociale](#) e i



lavoratori usuranti): la [legge 205/2017](#) nel disporre l'esenzione dal prossimo scatto della speranza di vita non ha previsto alcun blocco nella riduzione dei coefficienti.

Il decreto contiene una novità. Se sino al 2018 i coefficienti sono stati individuati sino all'età di 70 anni secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero, dal 1° gennaio 2019 il documento fissa un coefficiente di trasformazione anche all'età di **71 anni** per tener conto dei tre aumenti della speranza di vita intervenuti nel 2013, nel 2016 e nel 2019 che hanno, per l'appunto, determinato l'innalzamento di un anno del requisito anagrafico dei 70 anni.

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo (Sistema Contributivo)					
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione				
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%

PensioniOggi.it

Documenti: [Decreto del Ministero del Lavoro 15 Maggio 2018](#)